

**STATUTO DEL
FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

Da approvare nell'Assemblea Straordinaria 2022

Se approvato entrerà in vigore il 1° gennaio 2023

**FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

Sede Legale: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona

Codice Fiscale: 93096470237

Iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari
presso il Ministero della Salute n. 19921

Sedi Operative: via Meucci, 5 – 37135 Verona
Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi

Tel.: 045 8269977 - Fax: 045 8255655

E-mail: fas.gruppobp@bancobpm.it

Sito: fondoassistenzagruppobp.it

Sommario

PREMESSA, COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA.....	4
SCOPO.....	4
SEDE E DURATA	5
ADERENTI AL FONDO.....	5
BENEFICIARI.....	6
PERDITA O SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO	6
COMPORAMENTI IRREGOLARI DEI SOCI, FAMILIARI E DEGLI ALTRI ISCRITTI.....	6
PRESTAZIONI.....	7
ORGANI SOCIALI	7
ASSEMBLEA DEI SOCI.....	7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
IL COLLEGIO DEI SINDACI.....	11
DIRETTORE.....	13
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO.....	13
GESTIONE.....	14
ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA (ASA).....	15
RESPONSABILITÀ DEL FONDO.....	15
RISERVATEZZA	15
SCIoglimento DEL FONDO.....	15
FORO COMPETENTE	16
NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI VARIE	16

Premessa, costituzione e natura giuridica

ARTICOLO 1

L'11 novembre dell'anno 1933 è stato costituito fra i dipendenti presso l'allora "Banca Mutua Popolare di Verona" il "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Mutua Popolare di Verona" (cfr Verbale del Consiglio di Amministrazione della Banca Mutua Popolare di Verona del 30 novembre 1933), al fine di fornire assistenza sanitaria per i dipendenti e loro familiari "bisognosi" di cure mediche, in assenza di un servizio sanitario nazionale che garantisse a tutti alcune prestazioni di base. Il Fondo ha iniziato ad operare con il 1° gennaio 1934, sulla base dello Statuto costitutivo, dotandosi di una Commissione Amministratrice e di un Regolamento che negli anni ha progressivamente assunto una struttura più articolata, contenente la previsione delle tipologie di spesa rimborsabili e le modalità di "finanziamento" del Fondo (contributi dei dipendenti ed allora erogazioni della Banca).

Con la riforma del sistema pensionistico integrativo anche il Fondo Assistenza, nei primi anni '90, è stato riformato, prevedendo in particolare l'obbligo della contribuzione della Banca sulla base di accordi collettivi sottoscritti e sempre confermati.

In conseguenza dell'evoluzione normativa nonché dell'evoluzione dei "bisogni sanitari" nel tempo si è sentita in maniera sempre più marcata l'esigenza di definire un assetto giuridico del Fondo che fosse adeguato alle esigenze di funzionalità ed efficienza, prevedendo uno Statuto ed un Regolamento applicativo, con particolare attenzione alle forme di rappresentanza e ai poteri deliberativi e di controllo.

A tal fine con l'Assemblea Straordinaria dei soci del 15 dicembre 2009 fra i dipendenti dell'allora Gruppo Banco Popolare l'associazione prima denominata "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Mutua Popolare di Verona", poi "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero" veniva denominata "Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare" (di seguito per brevità "Fondo" o FAS) nella forma della associazione ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

In data 1° gennaio 2017 è avvenuta la fusione del Gruppo Banco Popolare con il Gruppo Banca Popolare di Milano, con la costituzione del nuovo Gruppo Banco BPM. A seguito di tale fusione, laddove nel presente Statuto si faccia riferimento al Gruppo deve intendersi il Gruppo Banco BPM.

Scopo

ARTICOLO 2

Il Fondo Assistenza viene costituito – nello spirito della mutua solidarietà fra tutte le categorie di Soci che ne fanno parte – quale associazione priva di fini di lucro, rientrante tra i soggetti aventi esclusivo fine assistenziale ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (a) e con lo scopo di assicurare ai medesimi Soci – per sé e per i familiari aventi diritto – prestazioni economiche integrative e/o migliorative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle cure e degli interventi di natura estetica non conseguenti ad infortuni, incidenti, malattie o malformazioni congenite.

Sono da intendersi spese suscettibili dell'integrazione economica le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di prevenzione, cura e riabilitazione così come dettagliate nel Regolamento del Fondo, nel quadro delle disposizioni di legge e delle norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni economiche del Fondo potranno essere erogate sia nella forma a rimborso sia in quella diretta ed anche - in maniera non prevalente – con modalità assicurative.

Sede e durata

ARTICOLO 3

Il Fondo ha sede legale e amministrativa a Verona.

ARTICOLO 4

La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 45 ("Scioglimento del Fondo") del presente Statuto.

Aderenti al Fondo

ARTICOLO 5

Sono ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di Soci:

- a) i dipendenti (con contratto della durata di almeno un anno) di Aziende del Gruppo destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Fondo e i dipendenti di Aziende del Gruppo che acquisiscano il diritto all'iscrizione al Fondo a seguito di accordi sindacali collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali. La qualità di Socio del Fondo permane durante il servizio attivo qualunque sia l'Azienda del Gruppo della quale risulti successivamente dipendente;
- b) i dipendenti iscritti per almeno 3 anni al Fondo che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, lasciano o abbiano lasciato il servizio:
 - i. per raggiunti limiti di età,
 - ii. per anzianità,
 - iii. per invalidità, beneficiando (o che beneficeranno entro un periodo massimo di 18 mesi dalla cessazione) della relativa pensione a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), o di altra forma previdenziale sostitutiva o esonerativa dell'AGO medesima;
 - iv. utilizzando il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui agli accordi nazionali tempo per tempo vigenti (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") in forza di specifico accordo sindacale, limitatamente comunque al periodo durante il quale beneficiano dell'erogazione in forma rateale di assegni ordinari per sospensione temporanea dell'attività o dell'erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito. I medesimi criteri verranno seguiti in caso di attivazione presso il Settore del Credito delle forme di intervento straordinario di integrazione salariale di cui al Capo I della legge 223/91;
- c) i dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- d) i dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda, e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello Statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva.

ARTICOLO 6

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari dei Soci:

- a) il coniuge convivente, non separato/divorziato;
- b) le convivenze registrate e le unioni civili, ai sensi della normativa vigente (b), nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento;
- c) i figli del socio di età inferiore a 35 anni;
- d) i figli del coniuge del socio di età inferiore a 35 anni, nati prima dell'unione con il Socio, purché conviventi con il socio stesso;
- e) il coniuge superstite beneficiario delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;

- f) i figli superstiti beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- g) i figli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 70% e i figli invalidi superstiti con percentuale di invalidità non inferiore al 70% beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- h) il genitore superstite convivente con il Socio o entrambi i genitori conviventi con il Socio con le limitazioni di reddito fissate dal Regolamento.

La residenza del Socio in servizio può essere diversa da quella del suo nucleo familiare solo nel caso in cui coincida con il comune del centro di lavoro presso il quale sia stato trasferito o assegnato dall'Azienda.

Beneficiari

ARTICOLO 7

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo tutti i soci e familiari e gli altri iscritti secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento del Fondo.

Le modalità di ammissione a Socio e di adesione di eventuali familiari dello stesso sono stabilite dalle norme del Regolamento.

Perdita o sospensione della condizione di iscritto

ARTICOLO 8

La qualità di Socio, familiare beneficiario o altro iscritto viene meno:

- a) a seguito del venir meno delle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7;
- b) per delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito di comportamenti irregolari dell'iscritto come indicati dai successivi art. 9, 10 e 11 e declinati dalle norme regolamentari del Fondo;
- c) per dimissioni, con le modalità stabilite nel Regolamento.

Comportamenti irregolari dei Soci, familiari e degli altri iscritti

ARTICOLO 9

Non ha diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo il Socio e/o familiare o altro iscritto che si sia dolosamente procurato la malattia o abbia compiuto atti dolosi.

Decade inoltre dal diritto ai benefici il Socio e/o familiare o altro iscritto che compia atti, di qualunque specie, che possano nuocere al favorevole decorso della malattia.

Nel caso si riscontrassero comportamenti irregolari, tendenti ad ottenere prestazioni del Fondo non dovute e/o a diminuirne i contributi dovuti, il Consiglio di Amministrazione interverrà con l'irrogazione di sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso perpetrato ai danni del Fondo, ivi compresa l'esclusione dal Fondo o la sospensione dai benefici prestazionali mantenendo comunque il pagamento della contribuzione.

ARTICOLO 10

I comportamenti irregolari sono declinati nel Regolamento e nelle circolari emanate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione delle delibere assunte.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può far effettuare controlli a mezzo di professionisti da esso designati e a spese del FAS, indipendentemente dagli accertamenti effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale. La mancata accettazione di sottoporsi al controllo fa venir meno ogni diritto alle prestazioni, salva comunque la possibilità di irrogare più gravi sanzioni, compresa l'esclusione dal fondo di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

Prestazioni

ARTICOLO 12

Il Fondo eroga prestazioni qualificate come sanitarie e socio-sanitarie dal Ministero della Salute, eseguite da professionisti individuati negli specifici elenchi del Ministero e negli ordinamenti interni del Fondo, o da enti sanitari riconosciuti.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni del Fondo è subordinato al regolare versamento dei contributi dovuti con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

Le richieste di prestazione devono essere presentate nei tempi e con le modalità previste nel Regolamento.

Organi Sociali

ARTICOLO 13

Gli organi sociali del Fondo sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore.

Assemblea dei Soci

ARTICOLO 14

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi alla data di convocazione.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente), con preavviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'atto di convocazione, pubblicato sul sito internet del Fondo, deve riportare la data, il luogo e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale;

- b) approva i conti patrimoniale ed economico – e la relativa relazione accompagnatoria - del Fondo almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno, ratificando in tale sede – per la loro validità futura – eventuali modifiche delle prestazioni e/o dei contributi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nonché eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Consiglio medesimo;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla erogazione di eventuali sussidi straordinari.

ARTICOLO 16

L'Assemblea straordinaria approva:

- a) le modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei votanti, quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci;
- b) lo scioglimento e la liquidazione del Fondo, nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza dei Soci e la destinazione del patrimonio residuo, quando siano rappresentati almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 45 e 46.

ARTICOLO 17

Il Fondo può prevedere anche assemblee tenute con mezzi di comunicazione a distanza; in tal caso i Soci potranno assistere con modalità che verranno regolamentate di volta in volta dal Fondo. Il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione e un membro del Collegio dei Sindaci oltre al Direttore dovranno comunque essere presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18

In entrambe le Assemblee presenza e votazione sono valide anche se espresse per via elettronica e per delega. La presenza per delega deve essere espressa con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Consiglio di Amministrazione, ovvero con lettera consegnata allo stesso Consiglio o nei centri di raccolta specificati nell'avviso di convocazione, entro il termine e con le modalità previste.

ARTICOLO 19

Le deleghe devono essere espresse per iscritto, con l'indicazione del delegato e sottoscritte dal delegante.

Il Socio in servizio può delegare solo altro Socio in servizio.

Il Socio in quiescenza può delegare solo altro Socio in quiescenza.

Ciascun Socio avente diritto non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

ARTICOLO 20

Per il controllo delle votazioni, l'Assemblea elegge tre Scrutatori, salvo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, è presieduta dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di età. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e giudica sulla validità delle deleghe presentate.

Il Direttore funge da Segretario dell'Assemblea; in sua assenza l'assemblea nomina tra i Soci presenti il Segretario.

Di ogni riunione dell'Assemblea va redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il Direttore del Fondo conserva il libro dei verbali delle Assemblee.

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 21

L'Amministrazione del Fondo è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto di dodici membri, dei quali:

- a) il Presidente designato tra i Soci dalla Capogruppo;
- b) due designati dalla Capogruppo, di cui almeno uno tra i Soci;
- c) nove eletti dall'Assemblea: sette tra i Soci in servizio, eletti dai Soci in servizio; due fra i Soci in quiescenza, eletti dai Soci in quiescenza. Tra questi il Consiglio elegge il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in analogia a quanto previsto dalle norme di settore, o in assenza, dalle norme previste per i Fondi di Previdenza Complementare, e per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

I componenti eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi¹.

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro – anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

La carica di Amministratore è incompatibile con quella di Sindaco.

Le spese di gestione amministrativa del Fondo sono a carico della Capogruppo.

ARTICOLO 22

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato:

- a) se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza. In mancanza di sostituti si procederà ad una votazione entro sei mesi.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

L'assenza per tre sedute consecutive non giustificate o per l'approvazione di due bilanci comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea in base al presente Statuto.

In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

¹ A seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto, in via transitoria, si precisa che gli esponenti del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale che hanno già svolto due o tre mandati consecutivi della durata di tre anni, conclusi alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto, non potranno essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo; gli esponenti che hanno già svolto un mandato concluso alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto potranno essere rieletti per un solo altro mandato consecutivo della durata prevista dal presente Statuto.

- a) definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, vigilando sul rispetto delle norme dello Statuto e curando l'applicazione del Regolamento nel rispetto delle normative generali;
- b) redigere annualmente lo stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo, nonché la relazione accompagnatoria sull'attività svolta dal Fondo nell'esercizio; approvare il bilancio previsionale annuale;
- c) eleggere il Vice Presidente tra i consiglieri elettivi e nominare il Direttore;
- d) convocare l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci, direttamente o su iniziativa di almeno trecento Soci; in quest'ultimo caso la richiesta di convocazione, oltre alle firme dei Soci, dovrà riportare anche gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- e) esigere i contributi dovuti e le somme anticipate per le cauzioni ospedaliere, oltre a deliberare sugli investimenti delle attività del Fondo;
- f) predisporre le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- g) prendere, nei casi di difficoltà economiche del Fondo, in accordo con il Collegio dei Sindaci, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, comprese le modifiche delle prestazioni e/o dei contributi previsti dal Regolamento, in attesa di specifica ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Tale ratifica dovrà avvenire in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e comunque entro l'anno di competenza;
- h) formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con la limitazione di cui al precedente punto g) nel caso di modifiche delle prestazioni e/o dei contributi ordinari;
- i) formulare e deliberare il contributo straordinario di cui al successivo art. 36 in caso di disavanzo di bilancio, nonché gli interventi di ripristino del Fondo di Riserva;
- j) formulare e deliberare modifiche ai contributi ordinari dei soci, familiari e altri iscritti entro il limite del 10% dei suddetti contributi;
- k) esaminare, alla fine di ciascun esercizio, i casi particolari e/o gravi verificatisi durante l'esercizio riconducibili agli scopi del Fondo ed eventualmente proporre l'erogazione di sussidi straordinari, la cui delibera è sottoposta all'Assemblea;
- l) redigere le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente Statuto e nei Regolamenti;
- m) deliberare sanzioni (compresa la sospensione temporanea dalle prestazioni e/o l'esclusione del Socio, familiare o altro iscritto) in caso di comportamenti irregolari, come previsto dagli artt. 9, 10 e 11;
- n) dirimere in via definitiva eventuali controversie circa l'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- o) verificare la corretta concessione degli anticipi per la costituzione di cauzioni presso ospedali o case di cura, stipulare convenzioni e/o polizze assicurative in favore dei Soci, familiari ed altri, promuovere campagne di prevenzione;
- p) devolvere ogni anno, a scopi umanitari o di pubblica assistenza - sentite l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del relativo accordo - una quota pari al 25% delle eccedenze di cassa prescritte e devolute al Fondo;
- q) nominare i componenti del Comitato Elettorale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.

ARTICOLO 24

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno indicativamente su base trimestrale, comprensive delle delibere in merito al bilancio annuale ed a quello previsionale.

Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti; nella richiesta dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente o il Direttore dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione dove il Consiglio si considererà tenuto.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente – o, in sua assenza, dal Vice Presidente - e dal Direttore; il relativo verbale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. Il Direttore conserva il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Per le seguenti delibere è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio:

- a) modifiche ai Regolamenti;
- b) proposte di modifica allo Statuto;
- c) elezione del Vice Presidente;
- d) nomina del Direttore;
- e) stipula di polizze assicurative.

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26

Il Presidente è designato tra i Soci dalla Capogruppo.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ARTICOLO 27

La rappresentanza legale del Fondo, in giudizio e di fronte ai terzi, spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, dei quali:

- a) il Presidente designato dalla Capogruppo;
- b) due eletti dall'Assemblea: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

ARTICOLO 29

Al Collegio dei Sindaci – oltre a quanto stabilito dall'art. 23 e dall'art. 36 – spetta:

- a) controllare la gestione economica, finanziaria e contabile del Fondo;
- b) redigere una relazione sullo stato dei conti patrimoniale ed economico redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

ARTICOLO 30

Il Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vi assiste senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Delle riunioni e degli eventuali accertamenti eseguiti deve redigersi verbale, da trascriversi su apposito libro.

ARTICOLO 31

I componenti eletti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi².

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro – anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato:

- a) se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza. In mancanza di sostituti si procederà ad una votazione entro sei mesi.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

Le funzioni svolte dai componenti del Collegio dei Sindaci sono a titolo gratuito.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Amministratore.

² A seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto, in via transitoria, si precisa che gli esponenti del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale che hanno già svolto due o tre mandati consecutivi della durata di tre anni, conclusi alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto, non potranno essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo; gli esponenti che hanno già svolto un mandato concluso alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto potranno essere rieletti per un solo altro mandato consecutivo della durata prevista dal presente Statuto.

Direttore

ARTICOLO 32

Il Direttore del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo. Il Direttore deve essere socio del Fondo, non far parte del Consiglio ed essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità previsti per il Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33

Il Direttore ha funzione di direzione operativa, provvede all'ordinaria gestione e amministrazione del Fondo, secondo le disposizioni del Consiglio, avvalendosi delle risorse messe a disposizione per perseguire i fini statutari, nel rispetto della normativa vigente.

Egli è preposto a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, e lo supporta, fornendo allo stesso le proposte ed analisi necessarie per l'assunzione delle scelte di politica gestionale, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore assolve alla funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione partecipando alle riunioni senza diritto di voto; redige e conserva i verbali delle riunioni degli organismi del Fondo, e può svolgere anche funzioni di cassiere.

Patrimonio e finanziamento

ARTICOLO 34

Il Fondo è alimentato:

- a) dai contributi obbligatori versati dai Soci, familiari e altri iscritti, negli importi e con le modalità stabilite nel Regolamento;
- b) dagli apporti che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali (in tal caso almeno nella stessa misura prevista dagli accordi);
- c) dalle eccedenze di cassa prescritte ed eventualmente devolute al Fondo ai sensi del CCNL;
- d) da ogni qualsivoglia altra entrata, compresi i versamenti volontari.

In nessun caso il Fondo rimborsa i contributi ad esso versati.

ARTICOLO 35

Il patrimonio del Fondo è costituito da tutte le entrate o beni entrati nella disponibilità del Fondo e non utilizzati per il pagamento diretto o indiretto delle prestazioni.

I singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o dello stesso fondo.

ARTICOLO 36

L'esercizio sociale del Fondo coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene predisposto un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La gestione del Fondo deve tendere a far sì che il bilancio di ogni esercizio chiuda in pareggio o con un avanzo di gestione. Nel caso in cui, a chiusura dell'esercizio, vi sia un disavanzo, il Consiglio di

Amministrazione dovrà individuare misure atte a garantire l'equilibrio economico del Fondo; in particolare potrà deliberare una contribuzione straordinaria – da corrispondersi una tantum – e/o intervenire – ai sensi dell'art. 23 lett. g) e j) – sulle prestazioni e/o sui contributi ordinari. Il Consiglio determinerà come ripartire le misure deliberate tra Soci, Familiari e altri iscritti.

Non è ammessa la distribuzione fra i Soci del Fondo dell'eventuale saldo attivo risultante alla fine dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, definire l'impostazione contabile del Fondo in coerenza con le disposizioni del presente Statuto e con le norme di legge.

ARTICOLO 37

In sede di bilancio annuale le eventuali eccedenze vengono devolute ad un Fondo di Riserva, i cui capitali possono essere investiti dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione degli investimenti aleatori o di speculazione. Il Fondo di Riserva è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo; viene altresì utilizzato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 23, lett. g).

Nel caso in cui, a chiusura dell'esercizio, il Fondo di Riserva si riduca ad un importo inferiore all'8% delle prestazioni annuali il Consiglio potrà intervenire con misure urgenti atte a ripristinare la riserva almeno fino a detto importo.

ARTICOLO 38

Le somme che, per contributi o altro, pervengono al Fondo sono depositate in un conto corrente bancario di corrispondenza presso una Banca del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione può investire le eventuali disponibilità liquide, con esclusione di investimenti aleatori o di speculazione, che siano coerenti con le finalità del Fondo.

Gestione

ARTICOLO 39

Al Consiglio di amministrazione spetta la predisposizione del piano sanitario, nonché l'attuazione ed il monitoraggio dello stesso.

Il Fondo può avvalersi in tutto o in parte di uno o più esperti e di organismi per l'attuazione del piano sanitario/nomenclatore; tali soggetti sono scelti dal Consiglio di amministrazione sentita la Capogruppo sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

Relativamente alle prestazioni, il Fondo può stipulare una o più convenzioni con mutue, fondi, casse e imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri soggetti abilitati dalla disciplina vigente tempo per tempo.

ARTICOLO 40

Il Fondo cura la gestione amministrativa. In particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i beneficiari, le eventuali compagnie e le strutture sanitarie;
- b) la raccolta e gestione delle adesioni;
- c) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- d) la gestione delle prestazioni;
- e) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- f) la predisposizione della modulistica;
- g) gli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sentita la Capogruppo sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA)

ARTICOLO 41

In relazione alle mutate esigenze in materia di spese sanitarie ed al fine di migliorare le prestazioni previste a favore dei Soci viene costituita una gestione separata di bilancio, denominata "Assistenza Sanitaria Aggiuntiva", distinta ad ogni effetto normativo, contabile e patrimoniale dalla gestione ordinaria.

ARTICOLO 42

La gestione separata è disciplinata dallo specifico Regolamento allegato che costituisce normativa avente carattere speciale relativamente all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva.

Responsabilità del Fondo

ARTICOLO 43

Il Fondo risponde delle obbligazioni assunte verso i Soci, familiari e altri iscritti unicamente con il proprio patrimonio.

Riservatezza

ARTICOLO 44

Tutti gli organi del Fondo, i collaboratori e gli eventuali consulenti sono tenuti alla riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento della loro attività, e a non divulgarle a terzi, se non nei casi previsti dalla legge.

Scioglimento del Fondo

ARTICOLO 45

L'eventuale scioglimento del Fondo e la conseguente liquidazione devono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci, presenti almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- a) nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- b) deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione.

ARTICOLO 46

Il patrimonio residuo del Fondo Assistenza deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Foro competente

ARTICOLO 47

Foro competente per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento è quello di Verona.

Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.

Norme di riferimento e disposizioni varie

ARTICOLO 48

Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti adottati e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

Tutte le obbligazioni contratte dal Socio verso il Fondo Assistenza si intendono per sé, eredi e successori.

Note della Redazione in merito alle norme attualmente in vigore a cui fanno riferimento gli articoli dello Statuto:

- a) *per l'art. 2: con riferimento ai soggetti aventi esclusivo fine assistenziale:*
- *l'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir");*
 - *le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 avente ad oggetto "Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali" ("Decreto Turco") – comma come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ("Decreto Sacconi") – e dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Sacconi .*
- b) *per l'art. 6 comma b): legge 76/2016.*